

La conferma del valore del consulente del lavoro in una recente sentenza della Cassazione

No agli pseudo professionisti

Sul web grandi promesse, che nascondono spesso elusione

DI DARIO MONTANARO*

La legge è la fonte del diritto deputata a circoscrivere e determinare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e l'esercizio del potere disciplinare sugli iscritti è sotto la vigilanza dello stato (art. 2229 codice civile).

L'iscrizione all'interno di un apposito albo ha la funzione di garantire la certificazione e la verifica delle competenze e delle conoscenze richieste per l'esercizio e il compimento delle attribuzioni riservate a quell'ordine professionale dalla legge, oltre che ad assicurarne il possesso di accertati requisiti morali e professionali.

Venendo alla figura del consulente del lavoro, è nello stesso codice deontologico che emerge quanto il suo ruolo si destreggi all'interno di un articolato di doveri e obblighi che di fatto mettono al centro la tutela della fede pubblica, il rispetto dell'etica e della deontologia. Al fine di assicurare e garantire la piena tutela dell'affidamento della clientela che ne conferisce mandato professionale, e che nell'esercizio del proprio incarico il CdL operi nella piena garanzia della qualità ed efficacia della prestazione, viene richiesto che agisca nel pieno rispetto di doveri, quale quello della tutela della legalità e dignità del lavoro (articolo 1) e nel pieno rispetto del rilievo costituzionale e sociale dei contenuti a fondamento della professione; oltreché della promozione dei principi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà professionali (articolo 1, comma 2), e dell'affidamento di un ruolo proattivo a lui riconosciuto con l'obiettivo di promuovere il diritto al lavoro nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione (art. 1, co.3).

Il codice deontologico in

oggetto trova applicazione con riferimento a coloro che esercitano la professione di consulente del lavoro, così come definita all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro e politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46.

Con riguardo all'attività riservata ai consulenti del lavoro, si richiama una recente ordinanza della Corte di cassazione del 7 febbraio 2024, n. 258, che facendo ricorso alla pronuncia della Cassazione penale numero 26294/2021 ha specificamente affermato "che in linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei rapporti con enti previdenziali, ed in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene personalmente o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilità. Attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti, è stato opportunamente previ-

lavoristico-previdenziali, che non si esaurisce nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo (come quelle svolte dai centri di elaborazione dati, sulle quali fa leva il controricorso), ricadono nella generale - e residuale - categoria degli "adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", per i quali opera la riserva dell'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 1 della I. n. 12 del 1979. Tra queste, l'adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative, l'assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro, attività di consulenza per l'amministrazione del personale, con particolare riguardo a quelle da fornire in occasione di eventuali accertamenti ispettivi". (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 103/2015).

Un ulteriore segnale di apertura in termini di tutela e garanzia a presidio di coloro che svolgono una professione intellettuale si è avuto anche con l'introduzione della legge sull'equo compenso, legge n. 49/2023, che di fatto sembra essere destinata a cambiare i rapporti tra le imprese che per natura e fatturato sono considerate contraenti forti (secondo i criteri individuati dall'articolo 2) e gli appartenenti alle professioni ordinistiche. Nel testo normativo si coglie, finalmente, il chiaro riconoscimento del ruolo rivestito dal professionista nel nostro Paese; quale persona che con competenza affianca, assiste e supporta le imprese, ma che continuamente si trova a doversi confrontare con un mercato che per molti aspetti subisce alterazioni anche significative a quel principio di libera concorrenza che iniziamo a conoscere già nei percorsi scolastici.

Risulta doveroso ricordare, infatti, le numerose distorsioni che il mercato del lavoro affronta a causa di persone fisiche e giuridiche che offrono servizi fortemente al ribasso e senza alcuna garanzia di qualità e professionalità, ma che inevitabilmente riescono a trovare un «appiglio» verso potenziali clienti, che si trasformano per loro in implicazioni e conseguenze, soprattutto sul piano giuridico ed

economico, alquanto spiacevoli.

Da una rapida ricerca sul web non mancano, infatti, titoli accattivanti di articoli dove pseudo professionisti pubblicizzano servizi attraverso la promessa di un ri-

za e la potenzialità nel minare la credibilità e il ruolo di una categoria ordinistica di professionisti che invece per il tramite dell'ordine professionale ricevono una certificazione per legge delle proprie competenze e della propria legittimazione ad agire nelle materie loro riservate.

L'Ancl, quale sindacato unitario a tutela dei consulenti del lavoro si è mobilitata attraverso la predisposizione di atti interlocutori con enti ed istituzioni, ha promosso difficili nel rimuovere comunicazioni pubblicitarie di natura ingannevole e distorsiva ed infine ha avanzato richieste di modifica e rettifica di titoli pubblicitari. A fronte del carattere di urgenza del caso presentato, quello che in primo luogo l'Associazione nazionale consulenti del lavoro richiede alle istituzioni è una loro pronta mobilitazione che argini il fenomeno e ve ne ponga fine, oltre che la sperimentazione di soluzioni che impediscano un eventuale ripresentazione dello stesso, anche con parvenze diverse.

Siamo fermamente convinti, non solo come Ancl, ma come categoria professionale alla quale apparteniamo, che il nostro apporto in termini intellettuali, burocratico-amministrativi, consenziali che quotidianamente compiamo al fianco delle imprese sia dato dal rispetto che garantiamo nell'espletamento dei nostri incarichi a quel complesso di doveri, obblighi e valori previsti dal nostro codice deontologico, dai principi costituzionali e ordinamentali, al fine ultimo di rendere attuativo quanto sancito dal disposto costituzionale: il lavoro a fondamento del nostro Paese, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e della legalità al fine di garantire l'esercizio di quel diritto di libera concorrenza in un libero mercato sul quale si erge il nostro mercato del lavoro. Ed è qui che si rintraccia, non solo il vantaggio, ma il valore che fa la differenza e che risiede nell'affidarsi ad un professionista che per legittimazione ordinistica è deputato al compimento delle varie attività che gli competono.

*presidente nazionale Ancl

Da una rapida ricerca sul web non mancano titoli accattivanti di articoli dove pseudo professionisti pubblicizzano servizi attraverso la promessa di un risparmio del contribuente mediante però l'elusione

sparmio del contribuente mediante però l'elusione, celata, del dettato normativo che ne è a presidio.

Quello che si verifica può essere allora ricondotto a due fattispecie: quella della diffusione di una pubblicità ingannevole e al contempo quella di una forma di esercizio abusivo della professione.

È possibile, infatti, affermare che risulta essere integrata la condotta di pubblicità ingannevole, ex articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 lettera b) a fronte del fatto che si presenta una distorsione comunicativa idonea a trarre in inganno persone fisiche e giuridiche e idonea a pregiudicare il loro comportamento economico oltre che lesiva del principio di libera concorrenza in un libero mercato.

Ancora più in particolare quello che si evince è un chiaro incentivo all'evasione fiscale e contributiva, che svia la clientela dei professionisti ordinistici.

In aggiunta a ciò, molti di questi servizi offerti, in chiaro intento elusivo della legge, vengono promossi da soggetti che sono privi di una legittimazione nel compimento degli stessi, proprio perché coperti da una riserva di legge, per la quale non soddisfano i requisiti.

La condotta di chi compie abusivamente atti tipici e specifici riservati a una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato integra il reato di "Esercizio abusivo di una professione" ex art. 348 c.p., volto a tutelare l'interesse pubblico e il buon andamento della Pa.

Gli effetti di tali condotte sono sicuramente una distorsione del principio garantista di libera concorren-



sto in alternativa, ex articolo 1 comma 1, legge n. 12/1979, che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente del lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo professionale nonché ad altre figure professionali (professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali)".

Dall'argomentazione poi seguita dalla Corte di cassazione si evincono le peculiarità che si celano dietro l'espletamento di alcune attività che di fatto non si esauriscono in un mero e semplice adempimento burocratico-amministrativo; nel testo si legge, infatti, che: "le attività di carattere complesso e articolato nelle quali si estrinseca uno sforzo di carattere intellettuale implicante l'acclarato possesso di specifiche cognizioni

Pagina a cura
dell'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI
DEL LAVORO
Per informazioni e contatti
www.ancl.it